



CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio dei Comunale di Trapani)

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. n. 103/2022

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione del servizio di reperibilità della Protezione Civile, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Funzioni Locali, ed in particolare dall'articolo 24 del CCNL del 21/5/2018 nonché dal contratto decentrato integrativo del comune di Calatafimi Segesta, triennio 2019/2021.
2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.
3. Il predetto servizio ha come finalità quella di eliminare o comunque fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la pubblica incolumità.

Art. 2 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. In caso di situazioni di pericolo o di emergenza di cui all'articolo precedente, il personale in turno di reperibilità è tenuto ad intervenire per i fini di cui sopra.
2. Qualora le situazioni di pericolo o di emergenza non possano essere risolte con il solo intervento del personale in reperibilità, quest'ultimo provvederà a contattare i referenti tecnici necessari e/o le autorità competenti.
3. Il personale in turno di reperibilità provvederà a valutare la gravità della segnalazione prima di attivare tutti i meccanismi necessari per fronteggiare l'emergenza creatasi.
4. Gli interventi sono effettuati tenuto conto della necessità, dell'indifferibilità e dell'urgenza degli stessi e devono essere attuati esclusivamente per la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, della difesa del patrimonio, del rispetto di Leggi e Regolamenti e altri gravi motivi valutati dal dirigente, riconducibili alle finalità essenziali dello stesso servizio.. Pertanto, è esclusa ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione ordinaria degli interventi. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare nelle situazioni di pericolo atte all'attivazione del servizio di reperibilità, i seguenti casi:
 - cedimento non prevedibile della sede stradale, incidenti sulla sicurezza stradale, per il quale si rende necessario disporre tempestivamente l'interdizione alla circolazione, la predisposizione di percorsi alternativi, primi lavori di ricondizionamento e/o delimitazione del pericolo; incendi o crolli edifici, pubblici o privati, per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità
 - incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade frane, smottamenti, allagamenti;

- interventi sollecitati da corpi di polizia e vigili del Fuoco per scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- interventi di emergenza generate da condizioni meteo – climatiche avverse (neve, forte vento, pioggia, ecc.);
- interventi relativi alle procedure previste dal Piano di emergenza e Protezione Civile comunale.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La reperibilità è gestita dal Responsabile del Settore LL.PP. e P.C. il quale riveste competenze di coordinatore dell'attività di tutti i dipendenti in reperibilità, a prescindere dal fatto che gli stessi non prestino la propria attività lavorativa presso il settore dallo stesso diretto. Allo stesso, pertanto, compete la redazione delle specifiche disposizioni di servizio atte a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità. Nel momento in cui viene attivato il C.O.C di Protezione Civile, le competenze di coordinamento faranno capo all'Autorità di Protezione Civile, come previsto dalle normative vigenti.
2. Il servizio di reperibilità viene espletato dal personale tecnico dell'Ente: operai (cat. A e cat B) e tecnici di categoria C o D. Ciascuna squadra è composta da un suo capo squadra (con profilo professionale tecnico), da un operaio e da un agente di Polizia Municipale, laddove previsto.
3. Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario, anche se appartenente a Settore diverso da quello cui afferisce il servizio oggetto di reperibilità. Qualora non fosse possibile reperire personale su base volontaria, il personale sarà individuato con ordine di servizio del Responsabile del Servizio di Protezione civile.
4. Nell'organizzazione del servizio di reperibilità deve essere assicurato il criterio della rotazione del personale coinvolto. I lavoratori inclusi nel Servizio di Pronta Reperibilità, dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL e dalle disposizioni di servizio del Coordinatore del servizio.
5. Sono esclusi dal servizio di reperibilità coloro che non possono adempirvi in conseguenza dell'applicazione delle norme a tutela della maternità e/o a tutela di condizioni di svantaggio (ad esempio disabilità).
6. Non è possibile collocare nel turno di reperibilità di una determinata giornata il personale che, per quella giornata, sia in malattia o sia stato autorizzato a fruire del congedo ordinario o dei permessi giornalieri previsti dalla contrattazione e dalla legge.

Art. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il personale reperibile, in caso di chiamata, dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti. In difetto, il dipendente perderà il diritto al compenso maturato per l'intero periodo e, salvo giustificato motivo, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

2. I dipendenti in servizio di reperibilità possono essere attivati esclusivamente dalle seguenti figure a cui verrà fornito il numero di telefono del cellulare personale/di servizio:
 - Sindaco ;
 - Responsabile Protezione Civile o suo delegato
 - Nonché le Forze dell'ordine locali o extraterritoriali , la Polizia Locale , il Comando VV.FF. previa comunicazione e autorizzazione delle figure di cui sopra.
3. Ogni intervento effettuato verrà registrato con apposita relazione che conterrà: Organo che ha chiesto l'intervento, motivo dell'attivazione, personale attivato, misure adottate, impegno temporale complessivo. Detta relazione dovrà essere trasmessa, entro il primo giorno lavorativo utile, al Sindaco ed al dirigente di riferimento.
4. Il personale attivato a seguito di chiamata dovrà effettuare la timbratura a inizio e fine prestazione. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile effettuare la timbratura in entrata o si renda necessario senza alcun indugio recarsi sul luogo dell'intervento, l'attestazione dell'inizio della prestazione sarà effettuata dal responsabile del Settore.
5. Resta in ogni caso necessario effettuare la timbratura di uscita al termine dell'attività svolta.
6. Il turno di reperibilità del singolo lavoratore deve essere prestabilito con cadenza mensile, entro il 25° giorno del mese precedente. Il cambio nei turni di reperibilità può essere concordato fra il personale interessato, previa tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore LL.PP. Ogni modificazione del turno, per malattia, congedo o altri gravi motivi sopravvenuti, può essere disposta solo dal Responsabile del Settore che provvede alla sostituzione del dipendente indisponibile.
7. Il servizio di reperibilità tecnica è previsto per tutti i giorni dell'anno ed è svolto per ogni singola giornata da due /tre dipendenti (operaio , tecnico, agente di P.M). Nel rispetto delle esigenze dell'Ente, gli orari di reperibilità sono i seguenti:
 - a. Tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato comprese le domeniche e i festivi: dalle ore 20 alle ore 8,00 (12 ore);
8. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme contrattuali in materia, ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. Come previsto dall'art. 16 del Contratto decentrato integrativo dell'Ente, in caso di situazione di emergenza climatica o ambientale , è possibile elevare il numero delle giornate di reperibilità oltre le sei previste dal terzo comma dell'art.24 del CCNL 2016/2018 ed in tal caso in ossequio al comma 4 del CCNL e al comma 2 dell'art.16 del contratto integrativo decentrato, l'indennità di cui al comma 1 viene elevata a €11,50

ART. 5 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITA'

1. I dipendenti idonei al Servizio di reperibilità come precedentemente detto, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali e dalla presente disposizione interna. Qualsiasi impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità dovrà essere immediatamente comunicato al coordinatore di riferimento che provvede alla sostituzione.
2. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente di turno in reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previa tempestiva comunicazione ed autorizzazione del Responsabile del Settore.
3. Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es: straordinario elettorale).
4. Il S.R., ai fini del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro in materia di norme di garanzia del

funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni Autonomie Locali del 19/9/2002.

5. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto: a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate; b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria; c) risponde prontamente alle chiamate raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata, salvo impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, opportunamente documentabili. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna presso l'ufficio di protezione civile, il telefono in dotazione in stato di efficienza
6. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perderà il diritto al compenso del periodo nel quale non risulti in reperibilità e sarà soggetto a procedimento disciplinare.

Art. 6 – EQUIPAGGIAMENTO

1. Il dipendente assegnato al turno deve essere provvisto del necessario equipaggiamento tecnico e dei relativi dispositivi affinché sia garantita la sicurezza personale sul luogo di lavoro.
2. Al dipendente saranno messi a disposizione tutti i numeri utili per l'esercizio delle proprie funzioni, le chiavi degli edifici comunali e le chiavi dei mezzi in dotazione all'Ente.

Art. 7 - DOTAZIONE MEZZI E STRUMENTI Reperibilità Tecnica

1. La squadra del servizio di reperibilità, si avvale di idoneo mezzo opportunamente attrezzato. Detto mezzo dovrà essere dotato di attrezzature e mezzi d'opera necessari per la delimitazione delle aree e/o circoscrizione del pericolo. Il personale addetto al servizio di reperibilità, durante lo svolgimento del proprio turno ha l'obbligo di utilizzare l'automezzo messo a disposizione dall'Ente. Gli autoveicoli, completamente attrezzati e pronti all'uso al termine dell'orario di lavoro, sono depositati presso il deposito comunale ovvero altra sede opportunamente individuata.

Art. 8 – INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato secondo gli importi e le modalità di cui all'articolo 24, comma 1, del CCNL del 21/5/2018 e, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del CCNL del 21/05/2018 e del comma 2 dell'art.16 del contratto integrativo decentrato dell'ente, la misura dell'indennità viene elevata ad € 11, 50 .
2. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
3. L'indennità di reperibilità viene erogata a fronte di apposita comunicazione, da parte del Responsabile del Settore LL.PP e P.C, all'ufficio personale.

Art. 9 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 10– ENTRATA IN VIGORE

- 1 .** Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione della deliberazione che lo approva.